



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 336

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 1° aprile 2020

I N D I C E**Commissioni permanenti**1^a - Affari costituzionali:*Plenaria* *Pag.* 3*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 80)* » 145^a - Bilancio:*Plenaria (*)**Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)* » 15**Commissioni bicamerali**

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 16

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 336° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1° aprile 2020.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 1° aprile 2020

Plenaria

139ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato)

Il relatore GARRUTI (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, presentando uno schema di parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene necessaria un'attenta valutazione dello schema di parere proposto, data la sua particolare complessità, d'altronde inevitabile alla luce dell'elevato numero di emendamenti presentati al testo del decreto-legge. Per questo motivo, chiede che la Commissione sia riconvocata in serata o anche domani per la votazione del parere, in modo che anche le opposizioni possano offrire un contributo costruttivo. In alternativa, a nome del Gruppo, annuncia che non parteciperà al voto.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) rileva la medesima difficoltà riscontrata dal senatore Augussori. Pertanto, chiede un rinvio del seguito dell'esame della proposta di parere sugli emendamenti, altrimenti sarà costretto ad astenersi dalla votazione.

Il senatore ZAFFINI (*Fdl*), nel condividere le considerazioni del senatore Augussori, a nome del Gruppo annuncia un voto di astensione nel caso che non sia concesso un margine di tempo sufficiente a garantire un'attenta valutazione dello schema di parere.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere la richiesta di una sospensione dei lavori, propone di riprenderli alle ore 15, in considerazione dei tempi particolarmente stringenti per l'esame del provvedimento.

Il senatore PARRINI (*PD*) ritiene ragionevole la richiesta di consentire un approfondimento sullo schema di parere proposto dal relatore, purché la votazione sia effettuata in tempi brevi.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 12,15, riprende alle ore 15,05.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato sia il Presidente, per aver consentito un esame più approfondito dello schema di parere, sia il relatore, per il lavoro puntuale e accurato svolto, chiede una nuova valutazione degli emendamenti 78.23, 78.25, 91.6 e 92.6, sui quali il parere è contrario in quanto non sarebbero connessi all'emergenza da COVID-19. In realtà, a suo avviso, tali modifiche afferiscono comunque, anche se indirettamente, alla pandemia in atto.

In particolare, gli emendamenti 78.23 e 78.25 prevedono misure di sostegno al comparto agricolo, già in crisi, che adesso è fondamentale per assicurare l'approvvigionamento alimentare. Nello specifico, ricorda che l'emendamento 78.23 prevede aiuti alle imprese agricole danneggiate dalla cimice marmorata asiatica, mentre l'emendamento 78.25 consente di considerare i danni arrecati dall'emergenza in atto alla stregua di quegli eventi eccezionali a causa dei quali le imprese agricole possono richiedere l'accesso prioritario alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale e ad altri aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.

Anche gli emendamenti 91.6 e 92.6 sono volti a concedere forme di sostegno a settori sicuramente penalizzati dall'emergenza sanitaria in atto, la cui piena efficienza sarà invece essenziale ai fini della ripresa economica del Paese, una volta terminata la situazione emergenziale. In particolare, l'emendamento 91.6 prevede una proroga del termine per l'applicazione di disposizioni in materia di contratti pubblici, al fine di dare sollievo al settore cantieristico; l'emendamento 92.6, invece, differisce i termini per la revisione degli automezzi di grandi dimensioni, in modo da evitare il blocco dei veicoli destinati, tra l'altro, al trasporto dei prodotti alimentari e consente altresì di seguire, anche per tali mezzi, le procedure semplificate di revisione previste per gli autoveicoli.

Infine, richiama l'attenzione sull'emendamento 90.3, che propone la sospensione per 24 mesi dell'applicazione delle disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da

parte di cittadini dell'Unione europea. Segnala, a tale proposito, che il settore turistico è uno tra quelli più penalizzati dalla crisi in atto e, quindi, da sostenere in ogni caso, sia pure correndo il rischio di un conflitto con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) invita il relatore a riconsiderare favorevolmente l'emendamento 90.3. Sottolinea che la modifica proposta mira ad aiutare un settore in grave crisi, peraltro strategico per l'economia italiana, senza comportare ulteriori oneri. A suo avviso, peraltro, non risulta che vi sia il rischio di un contrasto con l'ordinamento europeo. Del resto, anche sulla mancata applicazione della direttiva Bolkestein per gli stabilimenti balneari non è stata ancora avviata la procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che non vi sia in realtà il rischio di un conflitto con l'ordinamento europeo, in quanto lo stesso articolo 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce – in caso di guerra o altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione – la possibilità di derogare agli obblighi previsti dalla Convenzione stessa. Del resto, anche le misure di restrizione poste in atto per la salvaguardia della salute pubblica hanno determinato la sospensione di alcuni diritti fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) chiede una breve sospensione per riesaminare gli emendamenti segnalati dal senatore Augussori.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) dà conto dell'esito degli approfondimenti effettuati.

Quanto all'emendamento 78.23, sui danni da cimice marmorata asiatica, rileva che, pur trattandosi di una riconosciuta emergenza, è purtuttavia una situazione diversa dall'epidemia da COVID-19, che esula dall'oggetto del decreto-legge: conferma perciò la proposta di un parere contrario.

Sull'emendamento 78.25 accetta di rivedere la contrarietà nel senso di un parere condizionato a una riformulazione che precisi che i danni cui si fa riferimento sono quelli connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sull'emendamento 91.6 conferma la proposta di parere contrario in quanto propone la proroga al 30 giugno 2022 di un termine per l'applicazione di alcune disposizioni del codice degli appalti attualmente fissato al 31 dicembre 2020, ed è perciò priva del carattere di urgenza sotteso al decreto-legge.

Sull'emendamento 92.6 accetta di rivedere la contrarietà nel senso di un parere condizionato a una riformulazione che introduca una limitazione

temporale alla modifica della disciplina del codice della strada in materia di revisioni, in modo da rendere palese il legame con l'emergenza in atto.

Infine, sull'emendamento 90.3, ricorda che non si tratta di un parere contrario ma semplicemente di un rilievo sottoposto alla commissione di merito. In ogni caso, si dichiara favorevole a modificarlo in un parere non ostativo condizionato a una riformulazione che ne precisi i termini di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, per ovviare al rischio di un conflitto tra la norma proposta con l'emendamento 90.3 e l'ordinamento dell'Unione europea, si potrebbe precisare nel testo che la disposizione è connessa a una situazione contingente ed eccezionale.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere la proposta del senatore Grassi, ribadisce che l'emendamento in esame si limita a sospendere per 24 mesi l'applicazione della disciplina per le guide turistiche, in analogia a quanto fatto già fatto per gli stabilimenti balneari con il rinvio dell'attuazione della direttiva Bolkestein. Sarà poi compito della Commissione europea, eventualmente, proporre rilievi su tale operazione.

Il PRESIDENTE osserva che la questione posta dall'emendamento 90.3 non rientra strettamente tra le materie di competenza della Commissione affari costituzionali. Si potrebbero perciò espungere dallo schema di parere i rilievi relativi a tale proposta di modifica.

Il relatore GARRUTI (*M5S*), nel ribadire che sull'emendamento 90.3 era stato espresso un mero rilievo, accoglie la proposta del Presidente, espungendo dallo schema di parere il riferimento a tale proposta di modifica.

Si passa alla votazione.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, dichiara la propria astensione dal voto, pur apprezzando la disponibilità del relatore a rivalutare gli emendamenti segnalati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, avanzata dal relatore, come modificata e pubblicata in allegato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta è convocato un Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi per la definizione delle modalità con le quali discutere ed esprimere l'eventuale parere sugli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge n. 1766 (d-l 18/2020 – Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1766

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

rilevato in particolare che:

con l'emendamento 1.1000 il Governo propone l'inserimento delle disposizioni del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, di cui viene disposta l'abrogazione facendone salvi gli effetti, nonché l'inserimento di alcune disposizioni del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, disponendo l'abrogazione di alcuni articoli, di cui vengono parimenti fatti salvi gli effetti;

con l'emendamento 19.1000 il Governo propone l'inserimento di diverse disposizioni del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, di cui non è disposta l'abrogazione, sebbene vengano fatti salvi gli effetti di alcune disposizioni ivi contenute;

con l'emendamento 83.1000 il Governo propone l'abrogazione del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, facendone salvi gli effetti, risolvendo così alcuni problemi di coordinamento presenti nelle disposizioni del decreto-legge in esame;

con l'emendamento x1.1 si propone l'inserimento, nel disegno di legge di conversione, di una disposizione a carattere generale sulla proroga – ovvero differimento – di tre mesi dei termini per l'esercizio della delega legislativa con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, richiamando espressamente, quanto alle deleghe con termini scaduti alla data d'entrata in vigore della legge, i principi e i criteri direttivi previsti dalla rispettive leggi di delegazione: l'inserimento, nella legge di conversione, da parte del Parlamento, di norme di delega è ammesso dalla giurisprudenza costituzionale,

esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 1.1000 il parere è non ostativo con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2-*bis*, si invita a chiarire quali sono gli organi titolati a conferire incarichi al personale sanitario, poiché il comma 5 fa riferimento alle regioni e province autonome, mentre l'alinnea del comma 1 fa riferimento alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale;

all'articolo 2-*quinquies*, con riguardo al conferimento di incarichi provvisori di medicina generale convenzionata a laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione a corsi di specializzazione o a corsi di formazione specifica in medicina generale, si prevede,

per il caso di assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, la sospensione della corresponsione della borsa di studio. Sarebbe opportuno chiarire la portata di tale disposizione alla luce del principio di eguaglianza, poiché potrebbe derivarvi, per i medici rientranti nell'ipotesi suddetta, un trattamento irragionevolmente inferiore rispetto a quello derivante, per i medici con un numero di assistiti inferiore, dal cumulo tra borsa di studio e remunerazione per l'attività convenzionale;

all'articolo 4-ter, che prevede la possibilità che i Comuni, durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, forniscano l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, si fa riferimento alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del DPCM 8 marzo 2020. Al riguardo, si sottolinea che le disposizioni citate sono state superate dalle nuove disposizioni del DPCM 11 marzo 2020, che ha stabilito ulteriori limiti alle attività consentite: la disposizione andrebbe perciò riformulata in modo da renderla compatibile con le ordinanze di volta in volta vigenti, anche alla luce del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

sull'emendamento 19.1000 il parere è non ostativo, pur osservando che non viene disposta l'abrogazione e la salvezza degli effetti, sebbene vengano trasfusi nel testo in esame, di gran parte delle disposizioni del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, a differenza di quanto operato dagli emendamenti 1.1000 e 83.1000; inoltre, si invita a effettuare un'accurata opera di coordinamento alla luce dell'intervenuta abrogazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, richiamato da alcune disposizioni, e della compatibilità con il quadro delle ordinanze di volta in volta vigenti;

sull'emendamento 48.0.2, parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 1997 nel procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione della misura di sostegno ivi prevista;

sugli emendamenti 85.1, 91.1 e 91.2, si rileva che occorre coordinarli con l'abrogazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, disposta dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

sull'emendamento 105.1, il parere non ostativo è condizionato a una riformulazione che preveda un coinvolgimento delle regioni e delle province autonome in termini di collaborazione;

sull'emendamento 111.2, che estende l'applicazione dell'articolo anche alle regioni a statuto speciale, il parere è non ostativo a condizione che tale estensione sia operata con una clausola di salvaguardia, sul modello dell'emendamento 111.3, di tenore simile;

sugli emendamenti 7.0.2 e 90.3, si rileva un possibile contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea;

sugli emendamenti 16.5, 17.0.4, 22.0.2, 25.0.1, 48.0.3, 72.0.1, 72.0.2, 72.0.3, 72.0.12, 76.0.1, 78.23, 78.24, 78.25, 78.30, 78.31, 78.33, 78.0.9, 78.0.10, 82.0.3, 87.4, 91.6, 91.0.4, 92.6, 94.0.1, 104.0.1, 105.3, 105.4, 105.7, 112.0.6, 112.0.7, 112.0.8, 117.1, 124.2, 125.0.1, 125.0.2, 125.0.3, 125.0.4, 125.0.7, 125.0.10, 125.0.13 e 125.0.15 il parere è contra-

rio, in quanto non appaiono connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19: dettano disposizioni di carattere permanente ovvero connesse a emergenze diverse e non sembrano perciò avere un legame diretto con l'oggetto e la finalità del decreto-legge; il loro inserimento potrebbe perciò presentare profili di legittimità con riferimento all'articolo 77 della Costituzione, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia;

sull'emendamento 79.0.3 il parere è contrario poiché, così come formulato, non appare compatibile con le vigenti convenzioni internazionali in materia di navigazione;

sull'emendamento 74.10 il parere è contrario in quanto introduce una deroga alle norme che presiedono all'organizzazione di un'importante articolazione amministrativa dello Stato che non appare proporzionata, alla luce dell'articolo 97 della Costituzione, rispetto al fine che si propone;

sull'emendamento 124.0.1 il parere è contrario in quanto teso a modificare direttamente il testo di una fonte regolamentare;

sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1766**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

rilevato in particolare che:

con l'emendamento 1.1000 il Governo propone l'inserimento delle disposizioni del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, di cui viene disposta l'abrogazione facendone salvi gli effetti, nonché l'inserimento di alcune disposizioni del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, disponendo l'abrogazione di alcuni articoli, di cui vengono parimenti fatti salvi gli effetti;

con l'emendamento 19.1000 il Governo propone l'inserimento di diverse disposizioni del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, di cui non è disposta l'abrogazione, sebbene vengano fatti salvi gli effetti di alcune disposizioni ivi contenute;

con l'emendamento 83.1000 il Governo propone l'abrogazione del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, facendone salvi gli effetti, risolvendo così alcuni problemi di coordinamento presenti nelle disposizioni del decreto-legge in esame;

con l'emendamento x1.1 si propone l'inserimento, nel disegno di legge di conversione, di una disposizione a carattere generale sulla proroga – ovvero differimento – di tre mesi dei termini per l'esercizio della delega legislativa con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, richiamando espressamente, quanto alle deleghe con termini scaduti alla data d'entrata in vigore della legge, i principi e i criteri direttivi previsti dalla rispettive leggi di delegazione: l'inserimento, nella legge di conversione, da parte del Parlamento, di norme di delega è ammesso dalla giurisprudenza costituzionale,

esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 1.1000 il parere è non ostativo con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2-*bis*, si invita a chiarire quali sono gli organi titolati a conferire incarichi al personale sanitario, poiché il comma 5 fa riferimento alle regioni e province autonome, mentre l'alinnea del comma 1 fa riferimento alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale;

all'articolo 2-*quinqüies*, con riguardo al conferimento di incarichi provvisori di medicina generale convenzionata a laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione a corsi di specializzazione o a corsi di formazione specifica in medicina generale, si prevede,

per il caso di assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, la sospensione della corresponsione della borsa di studio. Sarebbe opportuno chiarire la portata di tale disposizione alla luce del principio di eguaglianza, poiché potrebbe derivarvi, per i medici rientranti nell'ipotesi suddetta, un trattamento irragionevolmente inferiore rispetto a quello derivante, per i medici con un numero di assistiti inferiore, dal cumulo tra borsa di studio e remunerazione per l'attività convenzionale;

all'articolo 4-ter, che prevede la possibilità che i Comuni, durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, forniscano l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, si fa riferimento alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del DPCM 8 marzo 2020. Al riguardo, si sottolinea che le disposizioni citate sono state superate dalle nuove disposizioni del DPCM 11 marzo 2020, che ha stabilito ulteriori limiti alle attività consentite: la disposizione andrebbe perciò riformulata in modo da renderla compatibile con le ordinanze di volta in volta vigenti, anche alla luce del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

sull'emendamento 19.1000 il parere è non ostativo, pur osservando che non viene disposta l'abrogazione e la salvezza degli effetti, sebbene vengano trasfusi nel testo in esame, di gran parte delle disposizioni del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, a differenza di quanto operato dagli emendamenti 1.1000 e 83.1000; inoltre, si invita a effettuare un'accurata opera di coordinamento alla luce dell'intervenuta abrogazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, richiamato da alcune disposizioni, e della compatibilità con il quadro delle ordinanze di volta in volta vigenti;

sull'emendamento 48.0.2, parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 1997 nel procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione della misura di sostegno ivi prevista;

sull'emendamento 78.25, il parere non ostativo è condizionato a una riformulazione che precisi che i danni cui si fa riferimento sono quelli connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

sugli emendamenti 85.1, 91.1 e 91.2, si rileva che occorre coordinarli con l'abrogazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, disposta dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

sull'emendamento 92.6, il parere non ostativo è condizionato a una riformulazione che introduca una limitazione temporale alla modifica della disciplina del codice della strada in materia di revisioni;

sull'emendamento 105.1, il parere non ostativo è condizionato a una riformulazione che preveda un coinvolgimento delle regioni e delle province autonome in termini di collaborazione;

sull'emendamento 111.2, che estende l'applicazione dell'articolo anche alle regioni a statuto speciale, il parere è non ostativo a condizione che tale estensione sia operata con una clausola di salvaguardia, sul modello dell'emendamento 111.3, di tenore simile;

sull'emendamento 7.0.2, si rileva un possibile contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea;

sugli emendamenti 16.5, 17.0.4, 22.0.2, 25.0.1, 48.0.3, 72.0.1, 72.0.2, 72.0.3, 72.0.12, 76.0.1, 78.23, 78.24, 78.30, 78.31, 78.33, 78.0.9, 78.0.10, 82.0.3, 87.4, 91.6, 91.0.4, 94.0.1, 104.0.1, 105.3, 105.4, 105.7, 112.0.6, 112.0.7, 112.0.8, 117.1, 124.2, 125.0.1, 125.0.2, 125.0.3, 125.0.4, 125.0.7, 125.0.10, 125.0.13 e 125.0.15 il parere è contrario, in quanto non appaiono connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19: dettano disposizioni di carattere permanente ovvero connesse a emergenze diverse e non sembrano perciò avere un legame diretto con l'oggetto e la finalità del decreto-legge; il loro inserimento potrebbe perciò presentare profili di legittimità con riferimento all'articolo 77 della Costituzione, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia;

sull'emendamento 79.0.3 il parere è contrario poiché, così come formulato, non appare compatibile con le vigenti convenzioni internazionali in materia di navigazione

sull'emendamento 74.10 il parere è contrario in quanto introduce una deroga alle norme che presiedono all'organizzazione di un'importante articolazione amministrativa dello Stato che non appare proporzionata, alla luce dell'articolo 97 della Costituzione, rispetto al fine che si propone;

sull'emendamento 124.0.1 il parere è contrario in quanto teso a modificare direttamente il testo di una fonte regolamentare;

sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 80

Presidenza del Vice Presidente

PERILLI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 1° aprile 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Misiani.*

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 1° aprile 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 11,35.

Esame di uno schema di regolamento, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007

(Esame e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni e cede la parola al senatore Adolfo Urso, relatore sul provvedimento in titolo.

Il senatore Adolfo URSO (*FDI*), *relatore*, illustra il parere, favorevole con osservazioni, sullo schema di regolamento in esame.

Raffaele VOLPI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

(Il Comitato approva).

Rende quindi alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori del Comitato.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e proposte, il senatore Adolfo URSO (*FDI*), il deputato Enrico BORGHI (*PD*) e i senatori Claudio FAZZONE (*FIBP-UDC*), Francesco CASTIELLO (*M5S*) e Paolo ARRIGONI (*LEGA*).

Raffaele VOLPI, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti.

La seduta termina alle ore 12,50.